



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA

CAUSA n. r.g. 1407/2024

tra

SUINCOM SPA

RICORRENTE/I

e

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RESISTENTE/I

Oggi **18/12/2025** ad ore 11.19 innanzi al dott. Andrea Marangoni, sono comparsi:

Per SUINCOM SPA l'Avv. ZACCARELLI LUCA il quale eccepisce la tardività della costituzione di controparte; precisa che non possa attribuirsi l'onere della prova alla SUINCOM non essendo quest'ultima la datrice di lavoro; contesta la fondatezza dei rilievi di controparte in merito alle mensilità accessorie, all'indennità di mensa, alle trasferte, e al rapporto di lavoro a termine contestato.

Per I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'Avv. BASILE GIUSEPPE il quale si riporta al verbale ispettivo e alla memoria difensiva.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.20; riaperto il verbale, decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.

Il Giudice Del Lavoro



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1407/2024** promossa da:

SUINCOM SPA (C.F. 00995820362), con sede legale in Castelvetro di Modena (Mo), Fraz. Solignano, Strada comunale del Cristo, n. 12/14, in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Sig. Roberto Agnani, elettivamente domiciliata in Modena, V.le Muratori n. 225, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Enrico Gragnoli e Luca Zaccarelli;

RICORRENTE OPPONENTE

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell'INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;

RESISTENTE OPPOSTO

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 09/09/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2024 del 17/07/2024 RG n. 1018/2024 emesso dal Tribunale di Modena, Sezione Lavoro e notificato in data 1.08.2024, con cui è stato intimato: *“di pagare in favore di I.N.P.S. per le causali specificate nel ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto*

la somma di € 469821,90, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo pagamento, e le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate nella seguente misura: € 4394,00 per compensi ed € 21,50 per spese, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, a titolo di mancato/omesso pagamento di contributi in dipendenza di un intervenuto accertamento ispettivo ed in qualità di committente/responsabile solidale.

In particolare, la società ricorrente ha dedotto:

- di aver intrattenuto in qualità di committente con la società First Lanka un contratto di appalto, avente ad oggetto lo svolgimento di attività relative ad alcune fasi di lavorazione delle carni, pattuito il 28.12.2016 e cessato il 30.09.2020, dopo la disdetta dell'appaltatrice (doc. 6);
- che dagli atti ispettivi è emersa la genuinità di detto contratto di appalto, con conseguente insussistenza nei suoi confronti di alcuna obbligazione solidale debitoria, oltre tutto successiva al settembre 2020;
- più in particolare, che nel periodo oggetto di accertamento, ossia gennaio 2017-ottobre 2020, non è stato dimostrato che l'appaltatrice abbia commesso irregolarità, in relazione a: erogazione di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta e nemmeno in ordine alla contabilizzazione/registrazione di ore, annotate come assenze non retribuite;

Parte opponente, infine, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'Inps dall'esercizio dell'azione essendo trascorso il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto *ex art. 29 d.lgs. 276/2003* ed ha concluso instando per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, comunque, non provato sia nell'*an* che nel *quantum*.

Con memoria del 29.01.2025, INPS si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale.

Sulla tardività della costituzione dell'INPS

Preliminarmente, si evidenzia come sia pacifico che l'INPS si sia costituito oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., con conseguente maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie di legge.

Come è noto, il combinato disposto dell'art. 416 c.p.c. , (comma 3) e art. 437 c.p.c. , (comma 2) implica la decadenza del diritto alla produzione dei documenti, salvo il caso in cui il deposito sia giustificato dal

tempo della formazione e/o dall'evolversi della vicenda processuale: il mancato rispetto di termini perditori e decadenziali, intesi a regolamentare la dinamica processuale in l'unzione propulsiva, importa l'irreversibilità dell'estinzione del processuale diritto di produrre il documento con l'insuscettibilità di una sua riviviscenza in un successivo grado di giudizio. Per di più non è suscettibile di alcuna riserva l'ulteriore rilievo, fatto proprio dalla stessa dottrina, che la decadenza produce la perdita, estinzione o consumazione di una facoltà processuale, con esiti di regola irreversibili, perché il solo strumento tecnico idoneo a rimuovere detti esiti la cd. restituzione o remissione in termini - è configurato nel nostro ordinamento se non in determinate ipotesi particolari (Cass. S.U. n. 8202/05).

Le richieste istruttorie di parte resistente, ivi comprese quelle di produzione documentale avanzate anche all'odierna udienza, non possono in ogni caso essere accolte neppure mediante esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c., atteso che tale esercizio, per consolidata giurisprudenza, "presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato" (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5878 del 11/03/2011).

[REDACTED]

In base all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc.civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Per giurisprudenza costante, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso

che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. civ., 01-03-2007, n. 4800).

Sull'eccezione di decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003

E' infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente, alla luce dei precedenti della S.C., a cui si intende aderire (Cass. civ. n. 18004 del 2019; Cass. civ. n. 22110 del 2019; Cass. civ. n. 26459 del 2019; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 16-12-2020, n. 28694), i quali hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione"; nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. civ. n. 5353 del 2004; Cass. civ. n. 15979 del 2003, Cass. civ. n. 6673 del 2003).

L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. civ. n. 8662 del 2019), essa (Cass. civ. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"); dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale; proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilievo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto; si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, il citato art. 29, ha voluto potenziare.

Sul merito

Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi Ispettorato del Lavoro, avente la veste formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi del proprio diritto (Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).

Inoltre, "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).

L'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n.276/2003 prevede che "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004); ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei

rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali. V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n. 7095 del 1994).

Sull'errata indicazione del periodo oggetto di appalto

In primo luogo, è corretto che la Spa Suincom non possa essere considerata responsabile solidale per tutto il periodo indicato negli atti ispettivi, poiché la società opponente ha documento che il contratto di appalto tra le due imprese (Spa Suincom e Soc. coop. First Lanka) sia stato risolto con efficacia dal giorno 30 settembre 2020 (cfr. copia dell'atto di disdetta del contratto di appalto della Soc. coop. First Lanka in data 10 settembre 2020 - doc. n. 10, , nonché copia della ultima fattura emessa dalla Soc. coop. First Lanka per le prestazioni oggetto del contratto di appalto - doc. n. 11).

Tuttavia, dalla tabella allegata al verbale, non emergono maggiori contributi per la mensilità di ottobre 2020, se non limitatamente ai c [REDACTED]

a) Sui contributi dovuti su 13esima e 14 mensilità

Gli ispettori hanno rilevato che la Soc. coop. First Lanka “nell'adottare la modalità di pagamento frazionato e / o dilazionato della tredicesima e anche della quattordicesima, non ha, con tutta evidenza, calcolato correttamente quanto veniva erogato”; in particolare, il datore di lavoro avrebbe corrisposto, a titolo di ratei somme di importo sempre differente (...) oggetto di incomprensibili conguagli – saldi” (doc. n. 5, pag. 3).

Secondo l'opponente, incomprensibile sarebbe “solo la contestazione mossa dagli atti ispettivi, anche perché neppure dalle tabelle accluse agli atti medesimi è dato di comprendere quale parte dell'esorbitante cifra di €. 469.821,90 sia imputata a titolo di contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria relativa alle mensilità aggiuntive”.

In realtà, nelle citate tabelle è indicata la somma per singolo lavoratore recuperata a conguaglio, integrando tale specificazione una [REDACTED], secondo gli ordinari principi dell'onere della prova in tema di responsabilità per inadempimento delle

obbligazioni *ex contractu*, applicabili anche all'inadempimento delle obbligazioni *ex lege*.

Dunque, [REDACTED] e
[REDACTED]
[REDACTED].

Non rileva che l'INPS non abbia prodotto il contratto collettivo applicabile, sia perché esso avrebbe potuto comunque essere acquisito (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22907), sia perché non è in contestazione l'operatività del CCNL utilizzato quale parametro dagli ispettori (quello alimentari, come si evince dall'epigrafe del verbale), di cui l'opponente ha prodotto le relative tabelle.

b) Sull'indennità di mensa

Preliminarmente, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto lavorativo, mentre è onere del datore di lavoro provare una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo previste dal co. 2° dell'art. 12 legge n. 153/69 (cfr. Cass. n. 461/11; Cass. n. 1077/99; v. altresì Cass. n. 16639/14).

L'articolo 51, comma primo, del TUIR dispone che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Vi rientrano, quindi, tutti gli emolumenti in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro. Tale principio di onnicomprensività è mitigato dal secondo comma dell'articolo 51, che prevede un'elencazione tassativa delle somme e dei valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che, in deroga al richiamato primo comma, non concorrono a formare il reddito. In particolare, secondo quanto disposto dalla predetta lettera c) del secondo comma dell'articolo 51, come modificata dall'articolo 1, comma 677, della Legge 27dicembre 2019, n. 160, tre categorie di prestazioni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. In primo luogo, l'esclusione è prevista per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Sono, inoltre, incluse nella deroga di cui alla citata lettera c) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Infine, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le indennità sostitutive delle

somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. L'esclusione dell'indennità dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente opera esclusivamente se corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione. La fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non rientra manifestamente tra le ipotesi di esclusione, non operando l'opponente all'interno di un cantiere edile e non essendo stati in ogni caso documentati gli ulteriori fatti costitutivi dell'ipotesi eccezzuativa.

Infatti, gli elementi raccolti in istruttoria non consentono di escludere che vi fosse un servizio di ristorazione, seppur embrionale e destrutturato, con conseguente ricaduta negativa sulla parte onerata dal provare il fatto costitutivo dell'esenzione contributiva, ovvero l'odierna opponente.

Si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni dei testi Uccellari, dal 2003 impiegato all'interno dello stabilimento di Suincom ("Sul cap. 6): "Sì, è vero, precisando che la maggior parte di noi di First Lanka ci portavamo il cibo da casa ma c'erano alcuni tra di noi, circa due o tre persone al giorno, che non riuscivano a prepararselo e, quindi, un dipendente di First Lanka portava loro dei panini") e del teste o Bandiera, commercialista di First Lanka ("All'ora della pausa, arrivavano dei contenitori contenenti il cibo solo per i lavoratori della First Lanka che lo avevano richiesto perché c'erano anche altri che il cibo se lo portavano da casa. Non so se il cibo venisse o meno pagato dai lavoratori. Ne sono a conoscenza perché mi sono recato un paio di volte in Suincom, anche durante la pausa. Preciso che nei dintorni di Suincom non ci sono bar, né ristoranti e preciso anche che, lavorando con gli alimenti, i lavoratori di First Lanka non sarebbero comunque potuti uscire perché tra il cambio di indumenti e la pulizia richiesta per rientrare avrebbero perso troppo tempo").

L'esistenza del suddetto servizio non può essere esclusa dal fatto – emerso in istruttoria – che alcuni lavoratori portassero il cibo da casa. Dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'articolo 51 del TUIR, si evince che la citata indennità è di regola interamente soggetta a tassazione e concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale e contributivo del dipendente percettore.

c) Sull'indennità di trasferta

Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, "in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso

dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. Sez. L., Sent. n. 13011 del 24/05/2017; Cass. Sez. L., Ord. n. 1157 del 18/01/2018; Cass. Sez. L., Ord. n. 18160 del 10/07/2018).

Dunque, [redacted] e [redacted].

Senonché, il presupposto per l'operatività del congegno giuridico di cui all'art. 29 cit. è rappresentato dall'impiego del lavoratore nell'appalto.

A questo proposito, l'opponente ha eccepito che la Soc. coop First Lanka operasse in regime di [redacted] e che, pertanto, i suoi lavoratori potrebbero avere lavorato, in via contestuale, sia presso la Spa Suincom, sia presso altri committenti, maturando il diritto a percepire indennità o rimborsi collegati alla trasferta.

Nel verbale, in effetti, si fa riferimento a un altro committente.

La circostanza è stata confermata anche dai testi escussi (Uccellati Sul cap. 8): “Sì, è vero. Ne sono a conoscenza perché dei miei colleghi andavano a lavorare anche da Ferrari Carlo & C.”; Ananam Badalge Nissanka Wijerathna: “Sul cap. 8): “Sì, è vero, nel senso che alcuni miei colleghi dicevano che andavano a lavorare anche per Ferrari Carlo & C. Io ho sempre lavorato solo in Suincom”; Thushara Chandimal Meddepola Meddepolage: Sul cap. 8): “E' vero che First Lanka aveva anche altri committenti e lo so perché dei miei amici sempre di First Lanka andavano a lavorare in altri posti”; Bandiera, Sul cap. 8): “Sì, è vero. Ne sono a conoscenza perché mi sono recato anche presso la S.n.c. Ferrari Carlo & C. per First Lanka”).

Tuttavia, [redacted].

E' pacifico, infatti, che i lavoratori dell'appaltatrice venissero impiegati principalmente nell'appalto *de quo*, e ciò sia quanto alla percentuale di forza lavoro alle dipendenze di First Lanka che di impegno mensile dei singoli lavoratori, tant'è che nel verbale vengono indicati specificamente i (quattro) nominativi che sarebbero stati assegnati ad altro appalto.

Invece, in questi termini, [redacted]
[redacted]
[redacted], nei termini indicati dalla giurisprudenza.

d) Sulle assenze non retribuite

Preliminarmente, si evidenzia come la presenza nei Lul delle voce “assenza non retribuita” sia stata constatata dagli ispettori *ictu oculi*, sicché tale affermazione – contenuta nel verbale – rientra nel perimetro degli atti fidefacienti, in quanto compiuti direttamente dagli ispettori.

Il nodo cruciale della controversia *in parte qua* verte sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo del datore di lavoro anche in ipotesi di sospensione concordata del rapporto di lavoro.

Nella prospettazione dell’ente previdenziale, la sospensione, disposta unilateralmente da parte del datore di lavoro o comunque realizzata nel caso di un accordo tra le parti, non giustificerebbe il venir meno dell’obbligazione contributiva che, essendo svincolata dalla corresponsione della retribuzione, dovrebbe essere comunque versata.

La tesi appare fondata, tenuto conto del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “L’obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 15120 del 2019, che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019, ha in tal senso rimodulato il principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018). In senso analogo, è stato affermato che “L’attenuazione o cessazione temporanea dell’attività lavorativa per insussistenza di commesse non escludono l’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro. Dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l’obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell’ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell’obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale. Ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro; va, infatti, esclusa la libertà delle parti di modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull’obbligazione contributiva, considerato che quest’ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev’essere connotata dai caratteri di predeterminabilità,

oggettività e possibilità di controllo” (Cass. n. 21479/2020).

Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve dunque affermarsi la sussistenza dell’obbligo contributivo anche nei casi di sospensione (ancorché implicitamente concordata) del rapporto di lavoro, allorquando – come nella specie - sia dovuta a cause diverse da quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo.

A fronte di tale chiara regola generale, incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare e provare la ricorrenza di un’ipotesi eccezzuativa dell'obbligo, nel senso sopra specificato (Cass. n. 15120/2019; Cass. n. 24616/2019; Cass. 23360/2021), e in particolare, per quanto qui rileva, che vi siano state sospensioni della prestazione lavorativa che, in quanto previste dalla legge e dal contratto collettivo, legittimassero l’esonero dall’obbligo contributivo, eventualità che non si è verificata nel caso di specie.

[REDACTED]

Tale circostanza è stata confermata da parte del teste Bandiera.

Tuttavia, l’opponente ha prodotto solo alcuni prospetti paga a campione, fatto che preclude un ricalcolo delle spettanze.

Inoltre, [REDACTED]

Posto che, quanto alla misura obbligazione contributiva nei limiti dell’orario normale si verifica un ribaltamento dell’onere della prova, con conseguente carico datoriale in ordine alla dimostrazione del fatto impeditivo, si ritiene che tale onere non sia stato assolto nel caso di specie.

e) Sulle omissioni contributive relative alla posizione del lavoratore Sellapullige

Con riferimento alla pretesa violazione delle norme in materia di contratto a tempo determinato del Sig.

Sellapullige Jeevan Rukshan Kumar, Suicom ritiene che avrebbero sbagliato gli atti ispettivi“ a contestare alla Soc. coop. First Lanka omissioni contributive per la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro, in quanto essi non fornirebbero “alcuna prova del fatto che il Sig. Sellapullige Jeevan Rukshan Kumar abbia proseguito nello svolgimento delle sue prestazioni proprio in virtù del contratto di appalto con la Suincom”. In ogni caso, anche qualora il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la Soc. coop. First Lanka fosse proseguito oltre il termine pattuito, a detta dell’opponente il lavoratore potrebbe aver reso la sua prestazione presso committenti diversi rispetto alla Spa Suincom.

Quanto al primo profilo, si evidenzia come gli ispettori abbiano attestato la prosecuzione mediante esame del Lul.

Quanto al secondo profilo, valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione all’indennità di trasferta.

Non essendo contestato che il lavoratore in questione sia stato impiegato nell’appalto quanto meno sino alla data di formale cessazione del rapporto, la sua prosecuzione presso altra azienda costituisce un fatto impeditivo per cui [REDACTED].

Sui conteggi

La Spa Suincom ha contestato anche la quantificazione dei pretesi contributi previdenziali e assistenziali obbligatori del cui pagamento sarebbe obbligata in via solidale, giacché non le sarebbe “*stato dato modo di comprendere (né con gli atti ispettivi, né con il ricorso per decreto ingiuntivo) come tale quantificazione sia avvenuta. Infatti, neppure dalle tabelle accluse agli atti ispettivi è dato di capire quale parte dell’esorbitante cifra di €. 469.821,90 sia imputata a titolo di contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria relativa ai pretesi errori di calcolo sulle mensilità differite, quale sia relativa alla “indennità sostitutiva di mensa”, quale si riferisca alle somme erogate con la voce “trasferta”, quale sia relativa alle “assenze non retribuite” e quale riguardi la posizione del Sig. Sellapullige Jeevan Rukshan Kumar*”.

In realtà, nelle tabelle accluse al verbale (pagg. 10 e ss. doc. 4 monitoraggio) viene indicato in relazione a ciascun lavoratore l’importo recuperato in relazione a ogni singola voce, rappresentazione sufficiente (nonostante la sua essenzialità) a consentire una contestazione ovvero una ricostruzione alternativa da parte di un soggetto qualificato.

L’opposizione non merita dunque accoglimento.

Sulle spese di lite

Le spese seguono la soccombenza.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 9459,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta l'opposizione;
- 2) Condanna SUINCOM SPA, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9459,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA.

Modena, 18 dicembre 2025

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni